

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 483 del 17/05/2022

OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 23/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/Kratos spa rgn 1235/2012.

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 35.082,50**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2021/122022.1482

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-413-2022

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visti il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;
 la L. R.23 gennaio 2006 n° 2;
 l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 19/02/ 2019 n° 153 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che questi Istituti hanno affidato per la propria rappresentanza e difesa in sede giudiziale e stragiudiziale all'avvocato Antonio Stanizzi - Studio Legale Stanizzi, per la controversia:

| | | |
|------------|-------------------|----------------------|
| RGN | NOMINATIVO | FT. PRO-FORMA |
| 1235/2012 | KRATOS | 42/2021 |

che l'Avvocato Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale ha emesso la notula pro-forma sopra riportata, ai fini dell'accettazione da parte di questi Istituti del relativo compenso richiesto;
 che detta notula è stata oggetto di confronto tra l'avvocato e gli I.F.O.;
 che a seguito di intervenute rettifiche e successiva definitiva valutazione positiva da parte dell'Ente della notula sopra citata lo stesso professionista ha emesso la seguente fattura:

| | | |
|-------------------|------------|-------------------|
| NUMERO FT. | RGN | NOMINATIVO |
| FT. 23/2021 | 1235/2012 | KRATOS |

CONSIDERATO che a sostegno della relativa attività liquidatoria si riportano le seguenti motivazioni:

1) in passato, non essendo presente una procedura aziendale per l'affidamento degli incarichi a legali esterni, né alcun obbligo normativo che disponesse l'applicazione dei tariffari ad un dato livello minimo, medio o massimo, le diverse direzioni strategiche aziendali susseguitesesi nel tempo, hanno impartito agli uffici competenti diverse istruzioni per la scelta dei legali, per la richiesta o meno dei preventivi e per l'applicazione dei vari tariffari, consentendo ai legali di adottare il regime tariffario *ratione temporis* applicabile sia ai valori "medi" sia a quelli "minimi";

2) l'incarico relativo alla fattura di cui sopra è stato conferito antecedentemente all'anno di adozione delle deliberazioni n° 185/2016, 1142/2017 e 39/2021 di adozione dei regolamenti in materia di affidamento d'incarico professionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

3) la predetta fattura, redatta dal predetto legale ai valori tabellari medi include, tra l'altro, l'applicazione ex lege del supplemento degli onorari esigibili in contenziosi con pluralità di parti;

RAVVISATO

che è necessario procedere al pagamento della fattura n.23/2021 a favore dell'Avv. Antonio Stanizzi, utilizzando la complessiva somma totale di € 35.082,50, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101, esercizio anno 2021;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di procedere al pagamento della fattura n.23/2021, utilizzando la somma complessiva di € 35.082,50, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101, esercizio anno 2021, a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. in sede giudiziale e stragiudiziale, di cui alla contro-versia come in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

FEPA - ABSTRACT XML



STANIZZI ANTONIO
00197 VIALE MARESCIALLO IT
PILSUDSKI 118
Partita IVA: 10019730588
Codice fiscale: STNNTN55E03C3520

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Fattura | 22/03/2021 | FPA 23/21 | | |
| GIORNI PAGAMENTO | DATA PAGAMENTO | STRUMENTO PAGAMENTO | CONDIZIONI DI TRASP. | VALUTA |
| | | Bonifico | Altro | Euro |

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|---------|
| Ritenuta | | | |
| Tipologia ritenuta | Importo ritenuta | Aliquota ritenuta (%) | Causale |

| CODIFICA | UN. MIS. | Q.TA' | IMPORTO UNITARIO | SCONTI | IMPONIBILE | IMPONIBILE | IVA |
|-------------|---|-------|------------------|--------|------------|------------|-------|
| | | 1 | 23410,00 | | 26921,50 | | 22,00 |
| DESCRIZIONE | KRATOS S.p.A. - giudizio Corte Appello Bologna RG 1235.2012 - sentenza 1825.2017 - valori medi DM 55.2014 | | | | | | |
| | | 1 | 924,50 | | 924,50 | | 0,00 |
| DESCRIZIONE | spese anticipate nel Vostro interesse | | | | | | |

IMPOSTE

| DESCRIZIONE | % | IMPOSTA |
|----------------------------|-------|----------|
| Escluso Art. 15 DPR 633/72 | 0,00 | 0,00 |
| | 22,00 | 6.159,64 |

IMPOSTE

| DESCRIZIONE | % | IMPOSTA |
|----------------------------|-------|----------|
| Escluso Art. 15 DPR 633/72 | 0,00 | 0,00 |
| | 22,00 | 6.159,64 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Importo a carico SSR: | 924,50 |
| Quota Fissa: | |
| Bollo: | 2,00 |
| Toale Documento: | 35.082,50 |
| TOTALE DA PAGARE: | 29.698,20 |

PARCELLA FPA 23/21 _22-MAR-21 _35082,5

| | | |
|--|---|--------------------|
| Onorari | | € 27.846,00 |
| cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc. | | € 1.076,86 |
| Totale Imponibile | | € 28.922,86 |
| IVA 22,00 % su Imponibile | | € 6.159,64 |
| Totale | | € 35.082,50 |
| Ritenuta d'acconto | % | |
| Netto a pagare s.e.o. | | € 29.698,20 |

ANTONIO STANIZZI

Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma
C.F.: STN NTN 55E03 C3520 - P.IVA: 10019730588
Tel. 0680690614 r.a. - Fax 0680696235

*CONTRO LORO
ANNULLA E RITIRATA
PRO-FORMA 159-2018*

Roma, 10 marzo 2021

Spett.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi, 53

00144 ROMA

Codice Fiscale 02153140583

Partita IVA 0133011006

Proforma n. 42/2021

**Oggetto: Kratos S.p.A. - Giudizio Corte d'Appello di Bologna RG 1235/2012
Sentenza n. 1825/2017 Valore € 338.000,00
Valori medi DM 55/2014**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Competenze | € 23.410,00 |
| Rimborso spese generali 15,00 % | € 3.511,50 |
| C.P.A. 4% | € 1.076,86 |
| IVA 22% | € 6.159,64 |
| TOTALE | € 34.158,00 |
| Ritenuta d'acconto | € 5.384,30 |
| Spese esenti IVA* | € 922,50 |
| Bollo | € 2,00 |
| TOTALE Euro | € 29.698,20 |

* spese anticipate per conto del Cliente, esenti da base imponibile ex art. 15 DPR 633/1972
i relativi giustificativi sono conservati in studio o presso gli uffici giudiziari competenti

La presente annulla e sostituisce il proforma n. 159/2018 del 31 luglio 2018

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

Kratos S.p.A. - Giudizio Corte d'Appello di Bologna RG 1235/2012
Sentenza n. 1825/2017 Valore € 338.000,00
Valori medi DM 55/2014

| | Spese | Imponibile |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| fase di studio | | € 4.180,00 |
| fase introduttiva | | € 2.430,00 |
| fase istruttoria | | € 5.600,00 |
| fase decisionale | | € 6.950,00 |
| contributo ricorso ex art. 351 c.p.c. | € 85,00 | € 0,00 |
| bollo per ricorso | € 8,00 | € 0,00 |
| richiesta copie | € 37,23 | € 0,00 |
| notifica ricorso | € 19,27 | € 0,00 |
| trasferta udienza 30.10.2012 | € 263,00 | € 250,00 |
| trasferta udienza 13.11.2013 | € 319,00 | € 250,00 |
| trasferta udienza 16.9.2014 | € 191,00 | € 250,00 |
| atto querela di falso | | € 3.500,00 |
| TOTALE EURO | € 922,50 | € 23.410,00 |

ANTONIO STANIZZI

Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma
c.f. STN NTN 55E03 C3520 – p. IVA 10019730588
tel. 06 80690614 r.a. – fax 06 80696235

Roma, 31 luglio 2018

Spettabile
Istituti Fisioterapici Ospedalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma
C.F.: 02153140583

Proforma n. 159/2018

Oggetto: Kratos S.p.A. – Giudizio Corte d'Appello di Bologna RG 1235/2012 – Sentenza n. 1852/2017 – Valore € 338.000,00 DM 55/2014

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Competenze | € 33.750,00 |
| Rimborso spese generali 15% | € 5.062,50 |
| C.P.A. 4% | € 1.552,50 |
| IVA 22 % | € 8.880,30 |
| TOTALE | € 49.245,30 |
| Ritenuta acconto | € 7.762,50 |
| Spese esenti IVA* | € 922,50 |
| TOTALE | € 42.405,30 |

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

*spese anticipate per conto del Cliente, esenti da base imponibile ex art. 15 DPR 633 /1972 – i relativi giustificativi sono conservati in studio o presso gli uffici giudiziari competenti

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

KRATOS S.p.A.
giudizio Corte Appello Bologna
RG 1235 / 2012
sentenza n. 1852 / 2017

valore € 338.000,00
D.M. 55/2014

| | spese | imponibile |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| fase di studio | | 6.500,00 |
| fase introduttiva | | 4.000,00 |
| fase istruttoria e trattazione | | 10.500,00 |
| fase decisionale | | 8.500,00 |
| contributo ricoso ex art. 351 c.p.c. | 85,00 | 0,00 |
| bollo per ricorso | 8,00 | 0,00 |
| richiesta copie | 37,23 | 0,00 |
| notifica ricorso | 19,27 | 0,00 |
| trasferta udienza 30.10.2012 | 263,00 | 250,00 |
| trasfertaudienza 13.11.2013 | 319,00 | 250,00 |
| trasferta udienza 16.09.2014 | 191,00 | 250,00 |
| atto querela di falso | | 3.500,00 |
| TOTALE euro | 922,50 | 33.750,00 |

Da: aagg
A: ufficiolegale@cert.ifo.it; graziano.fronteddu@ifo.gov.it
Oggetto: I: notule insolute 1 ottobre 2019
Data: venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it
Cc :
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni (pec del 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

Da "Ordine Avvocati Roma" <antonio.stanizzi@ordineavvocatiroma.org> **ifo_058.IFO.AOO.REGISTRO.UFFICIALE.I.0008734.02-07-2021**

A "ifo@pec.aruba.it" <ifo@pec.aruba.it>, "diramm@cert.ifo.it" <diramm@cert.ifo.it>, "aagg@cert.ifo.it" <aagg@cert.ifo.it>, "ufficiolegale@cert.ifo.it" <ufficiolegale@cert.ifo.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 15:50

pagamento fatture

Illustri Signori,

dopo i vari colloqui intervenuti con l'Avvocato Andreasi ed i recenti intercorsi con la Dr.ssa Eleonora Allocca e il Signor Graziano Fronteddu (nel corso dei quali sono state esaminate tutte le posizioni) ho provveduto, come d'intesa, ad emettere in data 14 marzo 2021 le fatture da n. 1 a n. 21 PA, in data 22 marzo 2021 le fatture distinte dal numero 22 al n. 30 PA ed in data 23 marzo 2021 le fatture da n. 31 a n. 34 PA, tutte relative ai compensi a me dovuti per le posizioni definite.

La gran parte delle notule proforma erano state, peraltro, già sottoposte ai Vostri competenti Uffici (in data 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) e quindi già oggetto di congiunto esame.

Solo la fattura n. 17.2021 è stata da Voi saldata con valuta 17 giugno 2021, mentre alla data odierna tutte le altre fatture risultano insolute.

E' doveroso ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (nel Vostro caso 60 giorni dall'inoltro della mera richiesta di pagamento) sono da Voi dovuti i relativi interessi moratori.

Vi prego pertanto volermi specificare eventuali fattori ostativi al pagamento delle fatture su citate ed a tal riguardo sarò grato di un incontro con i Responsabili dei competenti Vostri Uffici.

Colgo l'occasione per segnalare che devono essere ancora oggetto di definizione le note posizioni relative ai Vostri dipendenti, di cui alle notule già anche a Voi sottoposte.

Confido in un pronto riscontro e porgo i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

DA
RU
S

IFO DI ROMA
- 2 LUG. 2021
Prot. Arrivo n. 8734

FRONTEDDU GRAZIANO

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 14:59
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: I: KRATOS S.p.A.
Allegati: dichiarazione_Verbicaro_19_07_2005.pdf; dichiarazione_Verbicaro_Filardo_Masci_19_07_2005_1.pdf; escussione testi avanti al Tribunale Rimini.pdf; escussione testi giudizio Tribunale penale.pdf; lettera a IFO 7 novembre 2005.pdf; lettera ad IFO 8 luglio 2011.pdf; mail ad IFO del 15 luglio 2011.pdf; sentenza Corte Appello penale Roma.pdf; sentenza Tribunale Roma (penale).pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Illustre Signor Fronteddu,
in allegato è la mail riepilogativa inoltrata all'Avvocato Andreasi.
A Sua disposizione, cordialità
Antonio Stanizzi

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 23 gennaio 2019 16:30
A: 'fabio.andreasi@ifo.gov.it' <fabio.andreasi@ifo.gov.it>
Oggetto: KRATOS S.p.A.

KRATOS S.p.A. conseguiva nei confronti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri decreto ingiuntivo n.754.2005, per il pagamento della somma di € 338.103,36, dovuta, secondo la ricostruzione di Kratos, per fornitura di materiale vario per ufficio.

Avverso detto decreto, proponevano opposizione gli IFO, deducendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate da Kratos S.p.A. ad IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

In particolare, la pretesa Kratos si fondava sulle seguenti fatture, tutte emesse il 26 maggio 2004, aventi i numeri:

21915/V ,21916/V , 21917/V , 21918/V , 21919/V,21920/V, 21921 /V e 21922 /V con relativi documenti di trasporto e prove di consegna sottoscritte, non certo dagli IFO.

Le fatture facevano riferimento ad un ordine presuntivamente emesso dagli Istituti Fisioterapici distinto con il protocollo SAR / DOS / 5609.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato a Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a

partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Peraltro, la sigla SARD /DOS non è mai stata utilizzata dagli Istituti, essendo la vera denominazione del competente Ufficio SAR / DOS.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo SARD/DOS/5609; invero da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato che tale protocollo si riferiva ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A., le merci su indicate erano state consegnate presso la sede degli IFO, in Roma, Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una biblioteca.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l'autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prove per testi; in particolare, all'udienza del 5 maggio 2009, venivano assunti i testi signori Domenico Verbicaro, Giuseppe Filardo (entrambi dipendenti IFO) e Luciano Vittorio Masci le cui deposizioni, totalmente discordanti, inducevano il Giudice a trasmettere gli atti al Signor Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 1013/2011, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione al decreto ed avverso la stessa gli Istituti esponenti hanno proposto impugnazione.

In forza di detto titolo esecutivo, Kratos ha attivato vari pignoramenti in danno degli Istituti, incamerando, alla data odierna, la somma complessiva di euro 394.823,65.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna; il giudizio è in fase conclusiva, dovendo essere depositate, a breve, le memorie conclusionali.

In detto giudizio, IFO hanno proposto querela di falso relativamente ai documenti prodotti da Kratos a fondamento della sua domanda.

La Corte ha ritenuto ammissibile la querela proposta, ma Kratos non ha esibito gli originali dei documenti, avendo dichiarato in giudizio che gli stessi sarebbero andati distrutti nel corso del " terremoto che ha colpito la città di L'Aquila".

D'altra parte, gli IFO formalizzavano denuncia in relazione ai fatti dedotti da Kratos; sulla scorta di tale denuncia veniva rinviato a giudizio il Signor Riccardo Ricciardi, per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

A definizione del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza 7436/2011, ha assolto il Ricciardi dalle imputazioni al medesimo ascritte, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi Luciano Vittorio Masci, Domenico Verbicaro e Giuseppe Filardo.

Avverso detta sentenza, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituitisi parte civile nel giudizio di primo grado, hanno formalizzato impugnazione e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, in accoglimento dell'appello, dichiarava il Signor Ricciardi responsabile civilmente nei confronti degli IFO, condannandolo ad una provvisionale di € 50.000,00.

La Corte ha riconosciuto la falsità dell'ordine, non senza dare rilievo al ruolo avuto da altri soggetti (vedasi il testo integrale della sentenza, qui allegata).

ECC.MA CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA AI
SENSI DELL'ART. 283 C.P.C.

Per gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** (in prosieguo denominati anche I.F.O.) con sede in Roma via Elio Chianesi n. 53, codice fiscale 02153140583, partita IVA 01033011006, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Dr. Lucio Capurso, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Stanizzi del foro di Roma (c.f. STNNTN55E0C3520) e con lo stesso elettivamente domiciliati in Bologna, presso lo studio dell'Avv. Francesca Casini, Galleria Cavour 2, Bologna, giusta procura in calce al presente atto;

Ai sensi degli articoli 133 , comma 3, e 134 comma 3, C.P.C. C.p.C. il sottoscritto Avv. Antonio Stanizzi dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente indirizzo pec:antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org ovvero al numero fax 06 80696235, ovvero all'indirizzo pec:francesca.casini@ordineavvocatibo.pec.

CONTRO

KRATOS S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Ivan Bagli.

NONCHE'

Il sig. **Ricardo Ricciardi**, contumace in primo grado

Per l' integrale riforma della **sentenza n. 1013/11** emessa, nell'ambito del procedimento r.g. 3910/05, dal Tribunale di Rimini in data 21.09.2011 e non notificata

FATTO

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2005, emesso dal Tribunale di Rimini e con il quale veniva ad essi intimato di pagare alla Kratos S.p.A. la somma di € 338.103.36, oltre accessori e spese della fase monitoria.

Con l'atto di opposizione, gli Istituti esponenti eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rimini, adito con ricorso per ingiunzione, e la competenza del Tribunale di Roma.

Nel merito, deducevano gli Istituti esponenti che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate dalla Kratos S.p.A. agli IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

Le merci oggetto delle asserite consegne erano rappresentate da materiale di cancelleria e da centinaia di cartucce per stampanti.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato alla Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A. , le merci su indicate erano state consegnate presso una sede di Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una piccola biblioteca.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo comune SAR/DOS/5609, che da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato riferirsi ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l' autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Tutto ciò premesso, gli IFO chiedevano l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca e/o l'annullamento del decreto opposto.

Si costituiva in giudizio la Kratos contestando le deduzioni degli esponenti e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio il sig. Riccardo Ricciardi, ossia il soggetto

tramite il quale a detta di controparte, KRATOS S.p.A. era entrato in contatto con gli IFO.

Svolta nell'ambito del conseguente giudizio l'attività di trattazione e quella istruttoria con l'escussione dei testi citati da ambedue le parti, all'udienza del 3 dicembre 2010 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.

Con la sentenza, che s'impugna, il Tribunale di Rimini ha così provveduto:

"-rigetta in quanto infondati i motivi di opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 754/2005 pronunciato il Tribunale di Rimini il 4 maggio 2005;
-condanna Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Kratos S.p.A. le spese di lite che si liquidano in € 5.900,00 per diritti, € 10.500,00 per onorari, € 83,26 per spese oltre a spese generali IVA e CPA come per legge."

La sentenza del Tribunale di Rimini è erronea ed ingiusta e deve essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

Per quanto attiene, innanzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale preliminarmente sollevata dagli IFO, il primo Giudice ha ritenuto di doverla disattendere sull'assunto che il foro erariale determinerebbe la competenza per le Amministrazioni dello Stato e per quelle che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura il che non sarebbe nel caso di specie.

Ebbene la statuizione è erronea.

Gli Istituti esponenti hanno contestato la competenza del Tribunale di Rimini in ordine a tutti i possibili fori

applicabili e cioè i fori di cui agli art. 19 e 20 c.p.c., mentre, l'On. le Giudice ha ritenuto di dover disattendere la relativa eccezione sull'assunto della non applicabilità, agli esponenti, di un foro, quello erariale di cui all'art. 25 del codice di rito, dagli stessi, però, non richiamato.

Invero gli IFO hanno dedotto l'incompetenza del Tribunale di Rimini tanto in applicazione del foro generale delle persone giuridiche che, ai sensi dell' art. 19 c.p.c, è rappresentato da quello in cui esse hanno la sede (e la sede degli IFO è in Roma), che del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni di cui all'art. 20 c.c. secondo il quale è altresì competente il Giudice dove l'obbligazione è sorta o la stessa deve essere adempiuta.

Ebbene si era rilevato come (l'insussistente) obbligazione sarebbe sorta a Roma, in quanto a Roma vi sarebbe perfezionato il contratto attraverso la predisposizione e la sottoscrizione e accettazione dell'ordine di fornitura prodotto dalla Kratos S.p.A. (ma contestato dall'esponente come si specificherà più avanti) ed a Roma il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione mediante la consegna delle relative merci.

Sempre a Roma avrebbe dovuto essere adempiuta la relativa obbligazione del pagamento del corrispettivo delle merci consegnate, avendo qui sede l'ufficio di tesoreria dell'ente, competente ad erogare i relativi pagamenti.

Difatti, la regola iuris espressa dall'art. 1182 c.c., 3 comma, secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore non trova applicazione per i pagamenti dovuti dallo Stato e

dagli Enti Pubblici che devono essere eseguiti nel luogo in cui si trova l'ufficio di tesoreria dell'Ente.

Ebbene gli IFO sono un ente di diritto pubblico istituito con R.D. 4 agosto 1932 n. 1296, soggetto, anche in materia di spese, a tutta la rigorosa normativa legislativamente dettata.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con il parere rep. n. 2441 del 26 gennaio 2006, sulla base dell'art. 14 commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, ha riconosciuto agli IFO carattere di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico) includendoli espressamente nella tabella degli IRCCS pubblici.

Le obbligazioni del medesimo devono essere adempiute dove ha sede l'istituto tesoriere.

E' quanto, del resto prevede il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" (prodotto in primo grado) degli Istituti esponenti il quale statuisce al capo IV art 63 che : *"Gli Istituti si avvalgono di un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385"*

Il citato regolamento, all'art. 64, prevede che il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.

La legge n. 720 /1984 dettante, appunto norme per L'istituzione del sistema di tesoreria unica degli enti ed organismi pubblici" all'art. 1 statuisce che *"Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984,*

n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato".

Tra i soggetti indicati alla tabella A compaiono proprio gli IRCCS, come gli IFO.

Nella fattispecie l'ufficio di tesoreria degli IFO ha sede in Roma, presso Unicredit Banca S.p.A. e, pertanto, il *forum destinatae solutionis* è quello di Roma.

Inconferente è poi l'ulteriore assunto del primo giudice secondo cui sebbene gli IFO siano un ente di diritto pubblico pacificamente essi possono agire come privato concludendo contratti che siano regolati dalle norme del codice civile.

Ribadendosi che nessun contratto è stato nel caso di specie concluso tra le parti, preme tuttavia sottolineare che anche laddove si ammettesse la possibilità per l'ente pubblico di concludere contratti soggetti alla disciplina privatistica, ciò non farebbe venire meno la natura pubblicistica dell'ente contraente e, pertanto, in materia di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, l'applicabilità della deroga prevista, dalle norme su richiamate, all'art. 1182 3 comma c.c.

Se il Giudice di primo grado avesse considerato e correttamente valutato tali elementi avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rimini.

Il Giudice di primo grado ha inteso, invece, erroneamente disattendere la relativa eccezione facendo riferimento ad un unico foro peraltro non richiamato da parte esponente e cioè il foro erariale di cui all'art. 25 c.c.

Si insiste, pertanto, nella dedotta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini essendo competente il Tribunale di Roma e conseguentemente nella revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo emesso.

Ferma rimanendo la suesposta ed assorbente eccezione, la sentenza impugnata si palesa erronea anche sotto ulteriori profili.

Nel corso del giudizio di primo grado gli Istituti esponenti, evidenziando come la vicenda travalicava i confini strettamente civilistici, presentando molteplici aspetti oscuri e suscettibili di valutazione penale, avevano avanzato istanza di sospensione del procedimento civile, in attesa della definizione del processo penale dagli stessi Istituti instaurato dinanzi al Tribunale Penale di Roma, nei riguardi del sig. Riccardo Ricciardi per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

Il Giudice di primo grado, nel respingere la suddetta istanza, rilevava che la sospensione nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione: *"in quanto la legge civile pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva. Nel caso di specie la limitazione riguarda la circostanza che non essendo stato disconosciuto l'ordine e non essendo stata avanzata querela di falso il documento, dal punto di vista civile, è valido e costituisce prova e, per la*

tardività del disconoscimento, la sentenza penale che ne riconoscesse la falsità non farebbe stato nel procedimento civile"

Ancora una volta il Giudice di primo grado erra.

E' inconfutabile e, del resto, riconosciuto dallo stesso Tribunale di Rimini, che tra i fatti dedotti nel giudizio penale e quelli dedotti nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo vi è un'evidente identità.

Difatti, l'ipotesi accusatoria delineata nel procedimento penale è quella di una grossa truffa congegnata tanto ai danni degli IFO che della stessa Kratos S.p.A. dal sig. Ricciardi, il quale dopo aver millantato al sig. Masci (agente Kratos S.r.l.) rapporti di conoscenza con dirigenti e responsabili a vario titolo degli IFO, aveva predisposto l'ordine di acquisto unitamente allo stesso sig. Masci, assicurando al medesimo che sarebbe stata sua cura farlo firmare da chi di competenza.

Né era configurabile, nel caso di specie, la limitazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 654 c.p.p.

Erronea è, infatti, la statuizione secondo la quale vi sarebbe stato, nel giudizio di primo grado, un tardivo disconoscimento dell'ordine del 10 maggio 2004, depositato dalla Kratos S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta.

Come già rilevato nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, gli IFO avevano tempestivamente, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, proceduto al disconoscimento delle firme apposte in calce ai documenti di trasporto, così come con il medesimo atto avevano espressamente dichiarato che mai nessun ordine di merce era stato effettuato dagli Istituti in favore della Kratos

S.p.A., negando, in radice, l'esistenza stessa di un simile documento.

Per quanto attiene l'ordinativo della merce, gli istituti esponenti ne hanno tempestivamente contestato la autenticità tanto nel contenuto che nella sottoscrizione mettendone, altresì, in rilievo le diverse anomalie e contraddizioni.

Il relativo disconoscimento è stato dichiarato tardivo dall'On.le Giudice adito in quanto formulato alla "seconda udienza".

Invero il disconoscimento dell'ordine era già stato formulato con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con il quale espressamente gli IFO avevano dichiarato che *"nessun ordine per l'acquisto di materiale è stato comunque mai inoltrato dagli IFO alla Kratos S.p.A. o S.r.l."* (cfr pag. 13 Atto di Citazione in opposizione).

Dichiarare di non aver mai inoltrato alcun ordine di acquisto equivale a disconoscere lo stesso ciò avuto riguardo, anche, alla circostanza che l'eccezione di disconoscimento non richiede l'uso di formule sacramentali essendo sufficiente che emerga, dalle dichiarazioni della parte contro cui è prodotta la scrittura, che la stessa disconosca la autenticità della medesima nel contenuto o nella sottoscrizione od in ambedue gli elementi.

Nel caso specifico, ai fini della valutazione di tempestività del disconoscimento, le disposizioni dell'art.215 c.p.c. devono essere coordinate con gli art. 180 e ss. c.p.c., nella formulazione anteriore a quella attualmente in vigore.

Ai sensi dell'art. 180 c.p.c., nella formulazione applicabile alla presente fattispecie, la prima udienza di comparizione era esclusivamente finalizzata alla verifica della regolarità

del contraddittorio, dovendo, altresì, il Giudice assegnare alle parti termini per la proposizione di eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio.

Deve ritenersi, pertanto, che termine entro il quale poteva e doveva essere formulata la relativa eccezione era quello di cui al richiamato art. 180 c.p.c. ossia i venti giorni prima della successiva udienza.

Tale termine è stato correttamente rispettato dagli IFO che hanno nuovamente ribadito la propria eccezione di disconoscimento nelle note ex art. 180 depositate nei termini concessi dall'On.le Signor Giudice.

La relativa eccezione è, pertanto, pienamente tempestiva.

La non riconducibilità dell'ordine di cui si discute agli IFO, è emersa, del resto, nel corso del giudizio proprio dalle dichiarazioni rese dal sig. Masci, agente della KRATOS S.p.A., il quale, nella dichiarazione del 18 luglio 2005 (prodotta quale doc. 9 dalla controparte), espressamente dichiara: *"Durante un incontro con Ricciardi mi fece presente che era stata stanziata una notevole quantità di fondi a favore degli IFO.....In quell'occasione mi mostrò anche una delibera degli IFO relativa all'acquisto da Kratosa seguito di tale delibera **abbiamo predisposto un ordine (del valore complessivo di circa € 338.000,00 circa IVA inclusa) che rispettasse le richieste dell'ente ed il sig. Ricciardi si è incaricato di far firmare l'ordine in questione a chi aveva i poteri di firma dell'IFO (Dott.ssa Salvati ed il Commissario)"***.

Risulta, pertanto, confermato dalla stessa documentazione di parte opposta, quanto gli IFO hanno sempre sostenuto e cioè

che mai venne dagli stessi predisposto alcun ordinativo di merce, né mai sottoscritto ed inviato alla Kratos S.p.A.

L'ordinativo non venne, del resto, inoltrato direttamente dagli IFO alla Kratos ma a tale società consegnato dal Masci che a sua volta lo aveva ricevuto dal Ricciardi.

Al di là di quella che può essere la prassi più o meno diffusa seguita nell'ambito delle trattative commerciali (e che non è comunque la prassi degli Istituti esponenti) appare davvero inverosimile che un ordinativo di tale importo quale quello di cui si discute venga rimesso quanto alla sua predisposizione, sottoscrizione ed inoltre all'iniziativa di due soggetti completamente estranei alla struttura dell'ente. Invero le incongruenze ed inverosimiglianze sono numerose e palesi.

E' del tutto irriuale che un ente di diritto pubblico, quale sono gli IFO, procedano all'appalto di una fornitura di così rilevante importo senza la preventiva esplicazione di una procedura di gara, come di regola avviene per gli Istituti esponenti.

Assume controparte che il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" prodotta dagli stessi Istituti consente il ricorso alla trattativa privata in ipotesi di urgenza, quale si sarebbe verificata nell'ipotesi di specie.

Si è però rilevato, già nel giudizio di primo grado, che le ipotesi di urgenza cui fa riferimento l'art. 47 del citato Regolamento, devono essere determinate da circostanze imprevedibili e tale non può di certo configurarsi lo stanziamento di fondi pubblici, circostanza sicuramente nota da tempo agli istituti esponenti, tale da non potersi sicuramente qualificare imprevedibile.

Prescrive, ancora, il citato articolo 47 che nei casi di cui al punto 1 lettere a) d) e h), pertanto anche nei casi di urgenza, debbano essere interpellate più imprese e comunque in numero non inferiore a tre, cosa che nel caso di specie, non è avvenuto.

Il sig. Masci ha parlato di delibera di spesa che gli avrebbe fatto vedere il Ricciardi ma che poi non è stata prodotta da controparte, perché non esistente.

Vieppiù, l'art. 48, del su citato regolamento, "Sulle modalità di stipula dei contratti" statuisce che :*"Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta"*

Nel caso di specie, non sussiste alcuna comunicazione di accettazione dell'offerta né un formale contratto stipulato tra le parti.

Come già più volte sottolineato, contrariamente a quanto asserito da controparte, anche quando si ricorre alla trattativa privata, un ente pubblico è comunque tenuto al rispetto di determinati presupposti e procedure delle quali, inevitabilmente, deve sussistere traccia in una delibera o in altro atto scritto e che, invece, nel caso di specie non sussiste.

Un Ente pubblico grande e conosciuto come gli IFO mai avrebbe potuto rimettere anche la sola predisposizione di un ordinativo di merci, tanto più per un importo così elevato, alla volontà ed iniziativa di due soggetti estranei all'ente medesimo e per di più, si badi bene, in favore di un soggetto, la KRATOS S.p.A., con il quale mai aveva intrattenuto rapporti commerciali.

Un ordinativo che si presenta, per di più, corretto a penna in varie parti, tra le quali, proprio la parte relativa al luogo della consegna e del soggetto destinatario della medesima, il sig. Verbicaro; altri due aspetti, questi, assolutamente poco chiari di tutta questa situazione.

Si ribadisce come in Viale Regina Margherita, (il luogo in cui si sarebbe avuta la consegna delle merci), residuava al tempo, solo, una piccola biblioteca mentre la sede unica operativa e legale degli IFO, ivi compresi i dipartimenti presso i quali asseritamente doveva essere smistata la merce e dove esclusivamente avvengono le consegne, si trovano in Via Elio Chianesi 53.

Viepiù, è risultato, dalla dichiarazione resa dal sig. Verbicaro in data 19 luglio 2005 che **lo stesso sig. Ricciardi dopo aver proceduto alla scarico delle merci le ricaricava nuovamente sui mezzi e le portava via dichiarando che avrebbe provveduto lui stesso a consegnarle ai vari uffici destinatari.**

Che senso avrebbe avuto, da parte degli IFO, se essi avessero effettivamente ordinato la merce per cui è causa, far scaricare la stessa presso una sede non operativa per poi farle nuovamente ricaricare sui mezzi al fine di smistarle presso i dipartimenti che ne sarebbero stati effettivamente destinatari?

Simili incongruenze non sono state minimamente considerate dal primo giudice il quale ha fondato, essenzialmente, la propria pronuncia su due elementi: la validità dell'ordine di fornitura in conseguenza del supposto tardivo disconoscimento e l'avvenuta consegna delle merci agli IFO.

Ebbene ambedue le circostanze sono risultate smentite dai fatti emersi nel corso dell'istruttoria del primo giudizio.

Per quanto attiene l'ordinativo delle merci, si è già rilevato trattarsi di un ordine redatto senza un preventivo esperimento di gara, né il preventivo scambio di corrispondenza commerciale tra il soggetto fornitore e l'esponente, un ordine corretto a mano, apparentemente sottoscritto da soggetti che come statuito dallo stesso Regolamento IFO, prodotto in atti, non erano a ciò legittimati e, cosa più rilevante, un ordine che per ammissione dello stesso agente di Kratos, sig. Masci, venne predisposto dallo stesso e dal sig. Ricciardi.

Per quanto inerisce invece l'avvenuta consegna delle merci, la stessa è risultata smentita, proprio dalla testimonianza resa dal Verbicaro, il quale, lo si ribadisce, ha si dichiarato che le merci venivano scaricate presso la biblioteca ma immediatamente dopo venivano ricaricate dal Ricciardi e portate via, non è dato sapere dove.

Non può pertanto, fondatamente, sostenersi che le merci siano mai entrate nella disponibilità e nel possesso degli IFO e che, pertanto, sotto tale profilo si sia mai avuta effettiva esecuzione di un contratto, peraltro, mai stipulato.

Del resto che, anche, controparte nutrisse dubbi sull'autenticità dell'ordine e sull'intera operazione trova, conferma nelle deposizioni rese nel giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, dall'Amministratore della Kratos S.p.A., sig. Walter Grossi, e dalla sig.ra Annarita Bucchi, dirigente della Kratos all'epoca dei fatti, i quali hanno dichiarato: "c'era quest'ordine in corso, è un ordine

importante una cifra importante chiaramente bisognava vedere se l'agente aveva raccontato tutto quello che era la verità".

La sig.ra Bucchi, sempre nel procedimento penale, ha altresì dichiarato che era stato assicurato alla Kratos, dal loro agente sig. Masci che a sua volta aveva avuto rassicurazione dal Ricciardi, che sarebbe stata inviata, unitamente all'ordine, la "delibera" di spesa cosa che però nei fatti non è mai avvenuto in quanto mai nessuna delibera è stata predisposta dagli IFO per la presunta fornitura della Kratos, società con la quale, preme sottolineare gli IFO mai prima di tale vicenda aveva intrattenuto rapporti commerciali.

Istanza per la sospensiva ex art. 283 c.p.c.

Stante l'evidente fondatezza del proposto gravame si chiede, inoltre, che l'On.le Corte d'Appello di Bologna voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che tale sentenza ha confermato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.

Ricorrono, infatti, i gravi e fondati motivi della sospensione rappresentati non solo dall'entità della somma ingiunta e per la quale la KRATOS S.p.A. ha già provveduto a notificare, in data 14.11.2011. agli IFO atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, ma altresì dalla circostanza che le somme di cui gli IFO dispongono sono somme destinate ad attività di cura e ricerca svolte nell'interesse pubblico.

Il vincolo che il pignoramento viene a determinare su tali somme comporta, pertanto, un grave pregiudizio all'attività degli Istituti che viene così se non totalmente paralizzata,

comunque, gravemente compromessa, non potendo disporre di rilevanti somme per il proprio regolare svolgimento.

Ancora maggiore sarebbe il pregiudizio che ne conseguirebbe all'eventuale assegnazione di tali somme se poi, codesta On.le Corte, come si confida, verrebbe ad accogliere la presente impugnazione.

Per tutto quanto esposto e per quanto ci si riserva di esporre gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI -IFO-** come in epigrafe difesi rappresentati e domiciliati

CITANO

1) **KRATOS S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t., (cf 02683390401) con sede in Coriano, via Piane 36, ed elettivamente domiciliata, nel giudizio di primo grado, presso lo studio dell'Avv. Ivan Bagli in Rimini, Via Minghetti n. 19;

2) Il sig. **Riccardo Ricciardi** terzo chiamato contumace in primo grado, domiciliato in Roma, via
a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, nei suoi noti locali, sez. e Consigliere designandi, all'udienza del 29 ottobre 2012, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della citata udienza, ai sensi e nelle forme prescritte dall'articolo 166 c.p.c. con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 ed all'articolo 167 c.p.c. e che in ipotesi di mancata costituzione si procederà in loro legittima contumacia, affinché, l'On.le Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

17

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Prof. Lucio Capurso, Direttore Generale, legale rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, delego a rappresentare e difendere gli Istituti nel presente

18

Antonio Stanizzi, conferendogli ogni opportuna facoltà, ivi compresa quella di incassare somme, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, difendere in eventuali giudizi di opposizione al precetto ed all'esecuzione, nominare altri procuratori con uguali o limitati poteri, eleggere domicilio.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Bologna, Galleria Cavour 2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Casini.

Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs 196/2003 di essere stato edotto che i dati personali richiesti ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico con espresso consenso al loro trattamento.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Dr. Lucio Capurso



Per autentica
Avv. Antonio Stanizzi

N. R.G. 1235/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| dott. Maria Cristina Salvadori | Presidente |
| dott. Giampiero Fiore | Consigliere |
| dott. Antonella Palumbi | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1235/2012** promossa da:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (C.F. 02153140583), con il patrocinio dell'avv. Antonio Stanizzi

APPELLANTE

contro

KRATOS S.P.A. (C.F. 02683390401), con il patrocinio dell'avv. Ivan Bagli

APPELLATO

RICCARDO RICCIARDI

APPELLATO CONTUMACE

IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1013/2011: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1013/2011 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione proposta da ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO) al decreto ingiuntivo n. 754/2005 pronunciato dal Tribunale di Rimini il 4 maggio 2005, su ricorso della società KRATOS S.P.A. con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di 338.103,36 euro, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale di cancelleria e di cartucce per stampanti.

Riteneva il Tribunale che: - fosse infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli IFO in quanto, pur trattandosi quest'ultimi di un ente di diritto pubblico, essi potevano agire come soggetto privato e, in ogni caso, non erano presenti le condizioni per l'applicazione del foro erariale; - il disconoscimento dell'ordine del 10 maggio 2004 fosse tardivo in quanto non proposto dall'opponente all'udienza immediatamente successiva alla produzione del documento; - essendo valido ed opponibile



il documento in questione ed essendo rilevanti le dichiarazioni testimoniali degli spedizionieri, dei dipendenti IFO e dell'agente di KRATOS Luca MASCI risultava avvenuta e provata la consegna della merce presso una sede degli IFO, se pur questa secondaria.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini proponevano appello IFO deducendo, in riforma dell'appellata sentenza, preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Rimini per essere competente quello di Roma e, nel merito, riproponendo le medesime argomentazioni sollevate in primo grado per contrastare l'asserita stipulazione di un contratto fra le parti e l'avvenuta consegna delle merci.

Si costituiva KRATOS S.P.A. che insisteva per il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale subordinato spiegando domanda di ripetizione d'indebito e di arricchimento senza causa, nonché, sempre in subordine rispetto alla domanda principale, ma alternativamente rispetto alle due appena menzionate, domanda di riconoscimento della responsabilità extracontrattuale ex 2049 c.c..

Rimaneva contumace RICCIARDI Riccardo.

All'udienza del 13.11.2012 IFO proponeva querela di falso per l'accertamento della falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce all'ordine del 10 maggio 2004 nonché sui documenti di trasporto e sulle bolle di consegna depositate nel corso del giudizio di primo grado da KRATOS.

La Corte non dava seguito a tale richiesta rilevando che KRATOS, ad invito della medesima Corte, non aveva provveduto a produrre l'originale del documento e riservando, invece, ogni decisione in merito alla querela di falso sui documenti di trasporto già prodotti in atti in originale, e nei confronti dei quali KRATOS aveva proposto istanza di verifica, all'esito della valutazione di tutto il materiale probatorio acquisito in causa.

La causa veniva presa in decisione all'udienza del 21.02.2017 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini già svolta in atto di opposizione al decreto ingiuntivo che l'appellante reitera, rilevando di non aver fatto riferimento alcuno al foro erariale, considerato dal primo giudice come unico elemento per rigettare l'eccezione, ma di aver formulato l'eccezione in relazione al foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c., essendo a Roma la sede di IFO, e in relazione al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c., essendo sempre a Roma il luogo in cui sarebbe sorta la contestata obbligazione con la predisposizione, la sottoscrizione e l'accettazione dell'ordine di fornitura prodotto in copia da KRATOS s.p.a. e dovendo a Roma avere esecuzione il contratto sia per la consegna delle merci sia per il pagamento del corrispettivo, quale sede dell'ufficio di tesoreria IFO, ente pubblico (IRCCS), ciò in applicazione sia della disciplina legislativamente dettata per gli enti pubblici in materia di spese sia del proprio "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" in forza del quale le obbligazioni dell'ente devono essere adempiute dove ha sede l'istituto tesoriere, in espressa deroga all'art. 1182, comma 3, c.c.

Il motivo è fondato.

E' provato dai documenti oltre che incontestato che IFO ha sede legale in Roma ed ha natura di ente pubblico, con conseguente individuazione in Roma del foro generale ai sensi dell'art. 19 c.p.c. nonché del foro di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (pagamento del corrispettivo) ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale luogo in cui, avendovi sede la tesoreria dell'Ente, vanno eseguiti i pagamenti coincidente, in deroga al principio generale espresso dall'art. 1182, comma 3, c.c.: il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" di IFO, all'art. 63, stabilisce infatti che "*Gli Istituti si avvalgono di un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385*" e all'art. 64 richiama quanto espresso dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 secondo cui le operazioni di incasso e di pagamento, per quanto riguarda gli enti e gli organismi pubblici inseriti nella tabella A annessa alla presente legge (fra i quali risultano anche gli IFO),



vengono effettuate dagli istituti tesoriери dei predetti enti, essendo irrilevante la natura pubblica o privata dello strumento negoziale con cui l'Ente abbia agito.

L'art. 20 c.p.c. prevede inoltre quale foro facoltativo delle cause relative a diritti di obbligazione quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio: a tale riguardo si rileva che l'unico elemento rilevante è l'ordine di fornitura del 10 maggio 2004 che risulta esser stato predisposto e sottoscritto a Roma; per contro, non sussiste alcuna prova dell'assunto dell'opposta secondo cui l'ordine costituirebbe accettazione di una proposta inviata da KRATOS con conseguente individuazione presso quest'ultima del luogo in cui si sarebbe perfezionato il contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c.; né è a dirsi che l'esecuzione dell'ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 c.c., abbia avuto inizio presso la sede KRATOS giacché non risulta da alcun documento ove il vettore, che ha sede in Roma, avrebbe preso in consegna la merce da recapitare ad IFO.

In assenza di elementi certi ed oggettivi comprovanti il perfezionamento del contratto, la competenza deve ritenersi radicata in Roma anche in relazione al luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale comporta l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione e, comunque, l'irrelevanza di ogni altra questione di merito.

Alla pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini segue la declaratoria nullità del decreto ingiuntivo opposto: *"Il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiarare la nullità"* (Cass. n. 1584/1996, n. 4840/1998, n. 4837/1998).

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando nella causa promossa da ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI nei confronti di KRATOS S.P.A. e di RICCARDO RICCIARDI (contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza n. 1013/2011 del Tribunale di Rimini:

- in accoglimento dell'appello, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rimini per essere competente il Tribunale di Roma;
- per l'effetto, accoglie l'opposizione e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 754/2005 pronunciato dal Tribunale di Rimini in data 4 maggio 2005;
- dichiara tenuta e condanna KRATOS S.P.A. alla refusione delle spese processuali sostenute da ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI in entrambi i gradi del giudizio che liquida: per il primo grado in euro 7.000,00 per diritti, euro 17.000,00 per onorari, euro 427,59 per spese, oltre a spese generali IVA e CPA come per legge e per il presente grado in euro 13.560,00 per compenso, euro 1.584,00 per rimborso del contributo unificato, oltre a spese generali IVA e CPA come per legge.

Bologna, il 17/07/2017

Il Consigliere estensore
dott. Antonella Palumbi

Il Presidente
dott. Maria Cristina Salvadori

